



Bruxelles, 13 luglio 2023
(OR. en)

11448/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0196(COD)**

**AGRI 378
PESTICIDE 34
SEMENCES 27
AGRILEG 121
ENV 803
PHYTOSAN 39
CODEC 1273
IA 187**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Studio che integra la valutazione d'impatto <i>- Informazioni fornite dalla Commissione</i> <i>- Scambio di opinioni</i>

Si allega per le delegazioni una nota della presidenza sul tema in oggetto, che sarà trattata nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 25 luglio 2023.

**Proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari:
risposta della Commissione alla decisione (UE) 2022/2572 del Consiglio del 19 dicembre 2022
- Nota informativa della presidenza -**

INFORMAZIONI GENERALI

Il 22 giugno 2022 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115¹.

La proposta mira a sostituire l'attuale direttiva (direttiva 2009/128/CE) con un regolamento, al fine di armonizzare le politiche nazionali sull'uso dei prodotti fitosanitari e di contribuire a realizzare gli obiettivi delle pertinenti iniziative faro dell'UE quali il Green Deal europeo, la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia sulla biodiversità.

Il 13 luglio 2022 la Commissione ha presentato la proposta, unitamente alla relativa valutazione d'impatto, al gruppo "Piante e questioni fitosanitarie" (in appresso il "gruppo"), per poi presentarla in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" il 18 luglio 2022. L'esame e la discussione dettagliata della proposta sono proseguiti durante la presidenza ceca, in varie riunioni del gruppo, e hanno riguardato principalmente i capi I, II, III e IV della proposta. Sono state inoltre organizzate una serie di riunioni bilaterali e tecniche.

¹ Doc. 10654/22 + ADD 1-6.

La valutazione d'impatto ha rappresentato uno dei principali aspetti della proposta su cui sono sorte perplessità sin dall'inizio delle discussioni in sede di Consiglio. Nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del settembre 2022, vari ministri dell'Agricoltura hanno espresso preoccupazioni in merito alla valutazione d'impatto, sottolineando che questa non teneva sufficientemente conto degli impatti della proposta sulla sicurezza alimentare nell'Unione europea e sulla competitività del settore agricolo dell'UE, soprattutto perché era stata effettuata prima che scoppiassero la guerra in Ucraina e la crisi dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari. Vari ministri hanno rilevato, in particolare, che la valutazione d'impatto non presentava un'analisi quantitativa adeguata della potenziale dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di prodotti alimentari, o del divieto relativo a prodotti fitosanitari in aree sensibili, specie in considerazione della limitata disponibilità di alternative a basso rischio e della mancanza di clausole speculari per i prodotti alimentari importati.

Il 15 novembre 2022 i servizi della Commissione hanno presentato un documento informale sulla definizione e sull'ambito di applicazione di disposizioni sulle "aree sensibili", in cui si passa da un divieto totale a una restrizione dell'uso di prodotti fitosanitari in alcune aree specifiche e si introducono certi elementi di flessibilità.

Il 19 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2572 che invita la Commissione a presentare uno studio che integri la valutazione d'impatto della proposta e a proporre azioni di follow-up, se del caso, alla luce dei risultati dello studio.

Il Consiglio ha ritenuto necessario uno studio che integrasse l'attuale valutazione d'impatto e fornisse informazioni supplementari, pur desiderando proseguire, nel frattempo, l'esame di vari aspetti tecnici della proposta senza indebiti ritardi.

Durante tutta la presidenza svedese, le discussioni hanno riguardato unicamente i capi non contemplati dalla suddetta decisione del Consiglio. In giugno la presidenza svedese ha presentato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori², in cui sono rispecchiati i risultati dei lavori e il relativo stato di avanzamento dopo i primi sei mesi dell'anno.

² Doc. 9803/23.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE ALLA DECISIONE (UE) 2022/2572 DEL CONSIGLIO

Nel marzo 2023 la Commissione ha inviato una lettera alla presidenza svedese per rispondere alla richiesta che il Consiglio le ha rivolto mediante la sua succitata decisione. Nella lettera la Commissione ha affermato che, in uno spirito di leale cooperazione e in via eccezionale, avrebbe fornito ulteriori contributi, come richiesto dal Consiglio, sulla base degli elementi di prova e dei dati disponibili, non appena sarebbero stati messi a disposizione nel corso della primavera del 2023.

Il 5 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio la risposta in questione³. La sintesi contenuta nella risposta della Commissione figura nell'allegato della presente nota. In preparazione dello scambio di opinioni che si terrà su questo punto nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 25 luglio 2023, la presidenza propone i seguenti quesiti per orientare il dibattito ministeriale:

- Quesito 1:

Gli obiettivi di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi a livello nazionale nonché il divieto d'uso dei prodotti fitosanitari nelle cosiddette aree sensibili sono gli aspetti in cui la maggioranza delle delegazioni ha ravvisato le maggiori difficoltà.

In seguito alla presentazione da parte della Commissione europea dello studio che integra la valutazione d'impatto e alla luce del documento informale presentato dalla Commissione (15 novembre 2022) sulle aree sensibili, in che modo queste due problematiche dovranno, a vostro avviso, essere affrontate a livello tecnico nelle nostre future discussioni?

- Quesito 2:

Quali altri eventuali aspetti importanti della proposta ritenete essenziale sottoporre a ulteriore disamina in preparazione delle nostre future discussioni sulla proposta?

³ Docc. 11644/23 + WK 9761/2023.

Sintesi

La decisione (UE) 2022/2572 del Consiglio del 19 dicembre 2022¹ ha invitato la Commissione a presentare al Consiglio uno studio che integrasse la valutazione d'impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115, e a proporre azioni di follow-up, se del caso, alla luce dei risultati dello studio. Tale proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari² è stata adottata il 22 giugno 2022 nell'ambito di un pacchetto di misure volte a ridurre l'impronta ambientale e sanitaria del sistema alimentare dell'UE e a contribuire ad attenuare le perdite economiche che già si registrano a causa dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.

La Commissione non sempre dispone dei dati granulari e specifici per Stato membro di cui invece dispongono gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei pesticidi, e ciò limita la capacità di fornire analisi specifiche per Stato membro e per coltura. Il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio³ fornirà in futuro preziosi dati statistici sull'utilizzo dei pesticidi e consentirà di monitorare con maggiore precisione i progressi compiuti verso il raggiungimento di ulteriori obiettivi di riduzione di tale utilizzo.

¹ [Decisione \(UE\) 2022/2572 del Consiglio](#), del 19 dicembre 2022, che invita la Commissione a presentare uno studio che integri la valutazione d'impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a proporre azioni di follow-up, se del caso, alla luce dei risultati dello studio (*GUL 331 del 27.12.2022, pag. 6*).

² [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento \(UE\) 2021/2115](#) (2022/0196(COD)).

³ [Regolamento \(UE\) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (*GUL 315 del 7.12.2022, pag. 1*).

In risposta a queste esigenze il presente studio fornisce informazioni sugli aspetti specifici di cui alla decisione del Consiglio. Questi comprendono: i) il potenziale impatto della proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sulla produzione alimentare nell'UE e sui prezzi dei prodotti alimentari e dei mangimi; ii) le potenziali conseguenze sulla disponibilità di prodotti alimentari e mangimi nell'UE; iii) i potenziali impatti dell'aumento degli oneri amministrativi sulla competitività e sulla redditività delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni; iv) la disponibilità di alternative ai prodotti fitosanitari e il potenziale aumento del rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi nell'UE; v) il potenziale impatto del divieto dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree sensibili, in particolare nelle aree a uso pubblico e negli insediamenti umani; e vi) il potenziale impatto della restrizione proposta per quanto riguarda l'uso di prodotti fitosanitari sui popolamenti forestali e sulla biodiversità che dipende dalle foreste⁴. Nello studio trovano conferma le conclusioni della valutazione e della valutazione d'impatto circa la necessità di rivedere la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁵ per affrontare importanti questioni strategiche quali le carenze e la variabilità dell'attuazione nei vari Stati membri, la mancanza di obiettivi nazionali e la necessità di proteggere le aree sensibili. Si riconosce altresì la validità delle misure previste nella proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nel riaffermare gli obiettivi di tale proposta e quelli di riduzione dell'uso dei pesticidi previsti dal regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nello studio si constata che, dall'adozione della proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l'UE e tutti gli Stati membri dell'UE hanno adottato il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità in occasione della quindicesima riunione delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (COP15) e hanno sottoscritto l'obiettivo minimo, vincolante a livello globale, di dimezzare entro il 2030 il rischio complessivo derivante dai pesticidi e dalle sostanze chimiche altamente pericolose, anche attraverso la difesa integrata, sulla base di dati scientifici, tenendo conto della sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza. Tale obiettivo globale è pienamente in linea con gli obiettivi di riduzione relativi ai pesticidi previsti dal regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e illustrati nella relativa proposta.

⁴ Nel presente studio il termine "pesticidi" è utilizzato in generale per indicare i prodotti fitosanitari.

⁵ [Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

L'impatto potenziale della proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sulla **disponibilità di alimenti e mangimi** nell'UE e la possibilità di una maggiore dipendenza dalle importazioni così come di una riduzione delle esportazioni dipenderanno dal potenziale effetto sulle rese delle colture. Occorre considerare la questione da un duplice punto di vista: da un lato, una riduzione dell'uso di pesticidi non gestita o mal gestita può effettivamente determinare rese minori, ma dall'altro una transizione gestita efficacemente eviterà simili effetti negativi. Al tempo stesso è evidente che, seguendo una tendenza già oggi riscontrabile, nel medio e nel lungo periodo anche la mancanza di impollinatori porterà a una riduzione della resa delle colture. Va sottolineato che gli obiettivi di riduzione dei pesticidi previsti dal regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si riferiscono al 2030 e che tale orizzonte temporale, sommato al tempo necessario per l'entrata in applicazione delle varie misure proposte, consente di gestire la transizione disponendo di tempo sufficiente per introdurre alternative e apportare modifiche graduali. Dalle informazioni riportate nel **capitolo 1 (questioni economiche)** del presente studio emergono diversi studi che già oggi forniscono dati quantitativi sul potenziale impatto sulle rese agricole per i principali tipi di colture nell'UE in caso di riduzione del 50 % dell'uso e dei rischi dei pesticidi. Data la mancanza di dati empirici sull'uso dei pesticidi, gli studi d'impatto pubblicati si sono avvalsi di ipotesi di massima sulla diminuzione della resa o su stime del calo della resa specifiche per coltura e regione, basate su pareri di esperti. Secondo le stime contenute in tali studi, i maggiori impatti sulla resa si verificherebbero nel caso di colture di scarsa rilevanza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, come quelle dell'uva, del luppolo e dei pomodori. Dal momento che gli studi in questione non tengono conto di una serie di fattori (sul punto si veda più avanti il presente studio), è opportuno considerare queste stime un limite massimo del potenziale impatto sulla resa. Anche nei settori non alimentari e non mangimistici è possibile ottenere una riduzione considerevole dell'uso e dei rischi dei pesticidi, che contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei pesticidi previsti dal regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari senza alcun impatto sulla sicurezza alimentare né sulla produzione, sulla disponibilità o sui prezzi degli alimenti. Le variazioni riscontrate nell'attuale uso di pesticidi tra aziende agricole analoghe indicano anche la possibilità di ottenere tale riduzione senza ripercussioni rilevanti sulle rese delle colture.

Un elemento fondamentale della proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è la possibilità concessa agli Stati membri di decidere, nei rispettivi piani d'azione nazionali, le modalità di applicazione degli obiettivi nazionali di riduzione dei pesticidi previsti dal regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, tenendo conto della necessità di proteggere la produzione di colture specifiche in determinate regioni o con determinate pratiche. Gli Stati membri possono così limitare l'impatto delle misure, concentrandole in aree meno critiche. La sostituzione di pesticidi caratterizzati da un rischio più elevato con pesticidi a basso rischio ha già permesso di compiere progressi apprezzabili verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei pesticidi previsti dalla strategia "Dal produttore al consumatore" senza pregiudicare le rese delle colture. Esiste inoltre un'ampia varietà di strategie agronomiche e tecnologiche alternative grazie alle quali è possibile ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi preservando nel contempo le rese delle colture. Numerose tecnologie agricole di precisione consentono l'applicazione mirata e controllata dei pesticidi o forniscono alternative all'impiego di tali prodotti. Tali tecnologie trovano sostegno nella proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e in una serie di misure associate, compreso il ricorso ai finanziamenti nell'ambito della politica agricola comune (PAC).

Il capitolo 2 (oneri amministrativi) confronta gli oneri amministrativi supplementari che la proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari comporterebbe per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni, calcolati pari a 10 ore all'anno per azienda, con quelli derivanti dalla vigente direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. A seconda della tariffa oraria applicata, il costo equivalente potrebbe essere compreso tra 161 e 210 EUR all'anno per azienda agricola, inclusi i costi non salariali del lavoro e una quota standard del 25 % di spese generali. Tali cifre sono paragonabili agli oneri amministrativi che gli agricoltori devono sostenere in altri settori per conformarsi alla legislazione o alle norme dell'UE. Ad esempio, secondo uno studio che ha analizzato gli oneri amministrativi derivanti dalla politica agricola comune, nell'UE il costo medio legato alla gestione degli aiuti ammonta a circa 220 EUR per azienda. Per le aziende agricole di piccole o medie dimensioni potrebbe esservi un costo supplementare di 180 EUR all'anno per l'ottenimento dei "pareri strategici" annuali obbligatori previsti dalla proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche se la fornitura di tali pareri tramite gruppi o mezzi online/remoti potrebbe ridurre significativamente tale costo. Gli Stati membri potrebbero decidere di rimborsare agli agricoltori i costi in questione attraverso i piani strategici della politica agricola comune (PAC). Dai dati emersi dalla valutazione d'impatto e dallo studio esterno di sostegno si evince che grazie ai risparmi generati dalla riduzione dell'uso di pesticidi gli agricoltori potrebbero recuperare parzialmente o anche interamente i costi sostenuti per l'ottenimento di tali pareri. La Commissione non dispone di dati precisi e armonizzati a livello dell'UE con cui quantificare il potenziale impatto di un simile aumento degli oneri amministrativi sulla competitività e sulla redditività delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni. Per quanto riguarda la terminologia e la richiesta specifica inclusa nella decisione del Consiglio, non esiste una definizione standard di "azienda agricola di piccole o medie dimensioni" adottata dall'UE. In tale contesto, l'ufficio statistico dell'UE (Eurostat) utilizza di norma parametri relativi alle dimensioni fisiche o economiche dell'azienda o alla distinzione tra aziende agricole a conduzione familiare e aziende agricole non a conduzione familiare⁶. È naturale che le definizioni varino in misura considerevole da uno Stato membro all'altro, tanto più se si considerano le notevoli differenze nel tipo di agricoltura praticata (ad esempio colture in serra e colture a campo aperto). I colegislatori hanno anche a disposizione molti mezzi per ridurre e attenuare eventuali costi e oneri amministrativi supplementari, in particolare quelli a carico delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni.

⁶ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics#Farms_in_2020.

La richiesta contenuta nella decisione del Consiglio di prendere in considerazione la disponibilità di alternative ai prodotti fitosanitari è trattata nel **capitolo 3 (alternative ai pesticidi chimici)**. Va osservato che diverse misure volte ad aumentare la conoscenza e la diffusione dei principi olistici della difesa integrata e degli strumenti pertinenti, fortemente sostenute dalla ricerca e dall'innovazione, sono già in corso di attuazione. La Commissione ha già istituito un quadro giuridico per l'approvazione accelerata dei pesticidi a basso rischio e di quelli per il biocontrollo (nel quale rientrano, ad esempio, le prescrizioni in materia di dati per l'approvazione dei microrganismi) e si sta attivando per estenderlo a una gamma più ampia di tipi di biocontrollo. La Commissione ha anche indicato le modalità con cui nel corso delle negoziazioni i colegislatori potrebbero prendere in considerazione alcune possibili modifiche in grado di agevolare ulteriormente il mercato dei pesticidi a basso rischio e di quelli per il biocontrollo. Dati il quadro fornito dalla Commissione, le azioni intraprese dal settore e la definizione delle opportune priorità nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie da parte delle autorità degli Stati membri, si può ritenere che entro i termini fissati per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei pesticidi previsti dal regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari saranno disponibili strumenti adeguati per conseguire la necessaria riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi chimici senza implicazioni inaccettabili per la sicurezza alimentare o l'accessibilità economica dei prodotti alimentari.

Nel **capitolo 4 (aree sensibili)** si osserva che in un documento informale pubblicato dalla Commissione relativo alle aree sensibili, presentato al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 novembre 2022⁷, sono illustrate varie opzioni per l'uso dei pesticidi per il biocontrollo e dei pesticidi a basso rischio in tutte le aree sensibili e per l'uso in agricoltura di tutti i pesticidi, tranne quelli più pericolosi, all'interno di aree sensibili dal punto di vista ecologico, compresi tutti i pesticidi autorizzati per l'uso nell'agricoltura biologica. Lo scopo primario della proposta di restrizioni all'uso di pesticidi in aree sensibili è proteggere la salute umana e l'ambiente. Nel caso delle aree pubbliche e delle aree urbane, la protezione risponde principalmente alla presenza di un rischio più elevato di esposizione degli esseri umani. Le aree protette nell'ambito della normativa ambientale per motivi di salvaguardia degli habitat o di protezione delle acque sono considerate prioritarie in ragione della loro importanza ecologica. La transizione verso una gestione senza pesticidi può comportare un cambiamento in termini di aspetto estetico, in particolare nelle aree urbane, e di approccio globale alla gestione delle erbe infestanti. L'obiettivo può concretizzarsi senza incidere sui costi finanziari complessivi, ma generando effetti positivi sull'ambiente. Non mancano le sfide (in particolare nel caso dei cimiteri e dei campi sportivi), ma sono disponibili numerose soluzioni tecniche per ridurre notevolmente l'uso e i rischi dei pesticidi in tali aree senza provocare ricadute negative sul piano economico. Per quanto riguarda le superfici agricole, la norma 8 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali limiterà l'uso di pesticidi nelle superfici non produttive, indipendentemente dal regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. L'aggiunta dell'obbligo di utilizzare solo pesticidi a basso rischio o per il controllo biologico entro un'area di rispetto pari a 3 metri situata attorno a tali superfici non produttive potrebbe favorirne la funzione di biodiversità e gli elementi caratteristici. Nella pratica, l'area di rispetto sarà per lo più obbligatoria nel caso delle aziende con più di 10 ettari di seminativi, nelle quali, in rapporto alle dimensioni complessive, la limitazione dell'uso di pesticidi dovuta all'area di rispetto inciderà in misura minore rispetto a quanto avverrebbe nel caso di un'azienda agricola di dimensioni più ridotte.

⁷ Commissione europea, *Documento informale sulla definizione e ambito di applicazione di disposizioni su aree sensibili nella proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*, [pesticides_sud_sur-non-paper_en.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/pesticides_sud_sur-non-paper_en.pdf).

L'autorizzazione all'uso dei soli pesticidi per il controllo biologico e pesticidi a basso rischio nelle aree urbane in cui sono presenti corsi d'acqua o elementi idrografici, nelle acque a uso ricreativo/acque di balneazione e nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico dovrebbe avere un impatto trascurabile sull'agricoltura. Date l'importanza delle acque superficiali per l'ambiente e le prospettive negative a medio termine per la qualità delle acque, l'introduzione di una simile restrizione appare oculata. Il documento informale della Commissione relativo alle aree sensibili illustra varie soluzioni per la protezione delle risorse di acqua potabile. Accanto all'obiettivo di tutelare la salute umana e il buono stato dei corpi idrici, vi è anche un costo economico elevato (a carico del consumatore) derivante dalla necessità di trattamento delle acque inquinate da pesticidi. Esistono quindi solide ragioni economiche per affrontare a monte il problema contaminazione, in linea con il principio della prevenzione alla fonte. L'inclusione dei siti Natura 2000 nonché delle aree protette dalla legislazione nazionale e delle aree indicate nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (*Common Database on Designated Areas, CDDA*) contribuirà a proteggere le specie rare e minacciate e i tipi di habitat naturali e seminaturali rari, come pure a mantenere, migliorare o ripristinare l'integrità, la connettività e la resilienza di tutti gli ecosistemi.

Con riferimento alla richiesta del Consiglio di fornire una quantificazione degli impatti della restrizione proposta per quanto riguarda l'uso di prodotti fitosanitari sui popolamenti forestali e sulla biodiversità che dipende dalle foreste, occorre osservare che la Commissione non dispone di dati a livello dell'UE sull'uso di pesticidi nei popolamenti forestali, anche se le ricerche dimostrano che tale uso è raro rispetto a quello registrato in agricoltura. Dal momento che le restrizioni relative ai pesticidi nei popolamenti forestali rientrano in una più ampia proposta di restrizioni all'uso dei pesticidi nelle aree sensibili, la Commissione ha provveduto a fornire informazioni anche su questo punto.

Per quanto riguarda il potenziale aumento del rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi nell'UE, la proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari contribuirà ad affrontare le questioni della perdita di biodiversità e della disponibilità di alternative ai pesticidi chimici. Al fine di attenuare tale rischio la proposta di regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede già deroghe che autorizzano l'uso di pesticidi per il controllo di organismi nocivi in presenza di restrizioni nelle aree sensibili. Nel corso delle negoziazioni si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di estendere la portata di tali deroghe in determinate circostanze; il documento informale della Commissione sulle aree sensibili formula alcune ipotesi al riguardo, mentre altre opzioni di intervento sono esaminate nel presente studio.